



**Andrea Torrente**  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE



I.S. "A. TORRENTE" - CASORIA  
Prot. 0000686 del 20/02/2021  
(Uscita)

## **REGOLAMENTO PER LA GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO**



## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il contratto collettivo integrativo di istituto;

**VISTO** l' *Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca*, sottoscritto in data 2 dicembre 2020 dall'ARAN (parte pubblica) e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSALE e ANIEF;

**TENUTO CONTO** che la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia che recepisce l' *Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca*, risulta pubblicata in Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 12 gennaio 2021, serie generale;

**CONSIDERATO** che tale Accordo nazionale sostituisce l'Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa *“il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, individuano in un apposito*

*protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi”*;

**CONSIDERATO** che in data 5 febbraio 2021, risulta sottoscritto il protocollo di intesa relativo all'IS Torrente;

**RITENUTA** la propria competenza in materia



## EMANA

Il **Regolamento per la Garanzia dei servizi pubblici essenziali garantiti dall'IS ANDREA TORRENTE in caso di sciopero** che sostituisce quanto contenuto nel contratto integrativo di Istituto.

### **Art. 1 – Comunicazione dei lavoratori di adesione sciopero**

In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche a mezzo e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail (alla mail istituzionale [nais06700g@istruzione.it](mailto:nais06700g@istruzione.it) o altro idoneo mezzo quale istanza su web), entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 4.

### **Art. 2 – Comunicazioni alle famiglie**

L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (sito internet [www.istorrente.edu.it](http://www.istorrente.edu.it), home page, bacheca sindacale, circolare esterna) almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito
- b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti (in base alle dichiarazioni di cui all'art. 1)
- c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 1 e/o delle informazioni di cui alla lett. a)



### Art. 3 – Contingenti minimi

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individuano - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi dell'art. 1 - i nominativi del personale in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.

Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto delle disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione, secondo l'ordine alfabetico. Il servizio deve essere garantito in occasione di presenza delle situazioni:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

PERSONALE	NUMERO UNITA'
ASSISTENTE AMMINISTRATIVI	2
ASSISTENTE TECNICO(PER AREA )	1
COLLABORATORE SCOLASTICO	5

b) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:

- o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

e/o

- o N. 1 assistenti amministrativi.

Si precisa che i docenti in servizio garantiranno innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette provvederanno al corretto svolgimento delle lezioni anche mediante modifica al normale orario di servizio.



#### **Art. 4 – Determinazione del contingente minimo**

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- volontarietà
- rotazione, in ordine alfabetico
- sorteggio (escludendo il personale già obbligato al servizio in precedenti occasioni di sciopero)

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui all'art. 1, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

#### **Art. 5 – Precisazioni generali in materia di durata dello sciopero**

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nelle Istituzioni scolastiche ed educative sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

- a) Atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione.

**Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.**



- b) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero; la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione.
- c) Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali.
- d) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;**
- e) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi **non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.**
- f) non possono essere proclamati scioperi:
- dall'1 al 5 settembre;
  - nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.



**Andrea Torrente**  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE



## **Art. 6 – Disposizioni finali**

Per tutte le altre disposizioni relative al comparto istruzione, si rinvia all'” *Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca*”, sottoscritto in data 2 dicembre 2020 dall'ARAN (parte pubblica) e dalle Organizzazioni sindacali il cui contenuto deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto nel presente Regolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni De Rosa

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993